



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI ROMA

SEZIONE 14

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	CELLITTI	SPARTACO	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	PENNACCHIA	AMBROGIO	Giudice
<input type="checkbox"/>	TARANTINO	CRISTOFARO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 3965/12
depositato il 04/07/2012

- avverso la sentenza n. 186/33/12
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA
contro: AGENTE DI RISCOSSIONE ROMA EQUITALIA SUD S.P.A.

proposto dal ricorrente:



terzi chiamati in causa:

CAM.COMMERCIO ROMA
VIA OCEANO INDIANO, 17 00144 ROMA RM

Atti impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO n° 097 2010 00632053 02 DIR.ANNUO CCIAA 2007

SEZIONE

N° 14

REG.GENERALE

N° 3965/12

UDIENZA DEL

15/11/2012

ore 10:00

SENTENZA

N°

678/14/12

PRONUNCIATA IL:

15/11/2012

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

16/11/2012

Il Segretario

M. De... (signature)

SUCINTA ESPOSIZIONE DEI FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA

Il sig. SALVATORI ACHILLE, nella qualità di legale rappresentante della [REDACTED] con sede in Roma, ha proposto ricorso avverso la cartella di pagamento n. 097 2010 0063205302 emessa dalla Equitalia Gerit S.p.A. per conto della Camera di commercio di Roma per il recupero della somma di € 550,84 oltre gli accessori per mancato versamento dei diritti camerali per l'anno 2007.

Il ricorrente ha contestato la regolarità della notifica della cartella per la violazione dell'art. 26 dpr 602/73 che non prevede la notifica diretta a mezzo di servizio postale, occorrendo, al contrario, la trasmissione da parte di soggetto abilitato il quale dovrà redigere l'apposita relata di notifica con sottoscrizione. Ha, altresì, contestato il mancato previo avviso bonario od invito al contraddittorio al fine di beneficiare della riduzione delle sanzioni.

Nel costituirsi in giudizio, l'ente camerale ha precisato la piena ritualità della notifica così come prevista espressamente dal citato art. 26 e la non necessità di alcun avviso bonario non previsto da alcuna norma della legge in materia di diritti camerali non versati nel termine di legge.

La CTP di Roma sez. 33 con sentenza n. 186/33/12 depositata 16.05.2012 respinge il ricorso osservando che l'ente camerale ha fatto puntuale applicazione dell'art. 26 citato, che non prevede, tra l'altro, alcun previo avviso bonario e che il mancato versamento dei diritti camerali nel termine comporta la diretta iscrizione a ruolo delle somme dovute con le sanzioni previste dalla legge.

Appella il contribuente sugli stessi motivi di ricorso.

Non risulta costituito l'ente camerale né il concessionario.

RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE

L'appello è destituito di giuridico fondamento e va, pertanto, respinto.

Con orientamento ormai consolidato, la Corte di Cassazione, in linea con l'ordinanza n. 63 del 25 febbraio 2011 della Corte Costituzionale, ha ritenuto che "l'art. 26 D.P.R. 602/1973 prevede che la notificazione, da parte dell'esattore, possa essere eseguita **anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento**, così come espressamente stabilito nel secondo periodo del primo comma del citato articolo, **senza necessità di redigere una apposita relata**". (Cass. sent. 14327 del 19.06.2009; 4757/2009; sent. 10805 del 05.05.2010; ord. 15948 del 06.07.2010; sent. 2288 del 31.01.2011 ex pluribus).

In applicazione di tale principio, la Cassazione, in funzione nomofilattica, con la ultima sentenza n. 8613 del 14.05.2011 ha confermato che "in via generale la cartella esattoriale quale documento di riscossione degli importi contenuti nei ruoli deve essere predisposta secondo il modello approvato con decreto ministeriale **che non prevede la sottoscrizione dell'esattore**, essendo sufficiente la ~~sua intestazione~~ la sua intestazione per verificarne la provenienza nonché la indicazione oltre che della somma da pagare, della causale tramite apposito numero di codice". **La regolarità della cartella, pertanto, "non dipende tanto dall'apposizione di un sigillo o del timbro o di una sottoscrizione illeggibile, quanto dal fatto che sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo"**.

Sulla debenza del tributo nulla quaestio.

L'art. 18 c. 1 lett. b) L. 580 del 29.12.1993 prevede l'obbligo del pagamento del diritto annuale come determinato ai sensi dei successivi commi 3,4,5: Trattasi, pertanto, di un tributo proprio dell'ente imposto per il finanziamento delle camere di commercio indispensabile per il conseguimento degli scopi istituzionali previsti dal precedente art. 8.

Il tributo, pertanto, è condizionato esclusivamente alla **iscrizione** dell'imprenditore individuato nell'art. 2188 e segg. C.c. nel Registro delle Imprese, rimanendo, peraltro, irrilevante la permanenza in esercizio dell'attività almeno fino a quando non viene comunicata la cessazione dell'attività nei termini di legge.

Cosicché, l'ente constatata la inadempienza nel versamento del tributo legittimamente procede alla iscrizione a ruolo della somma non versata con le sanzioni previste dalla legge citata, senza dovere emettere previamente alcun avviso bonario il quale è previsto in materia di imposte dirette ed indirette nel caso di iscrizione a ruolo delle imposte liquidate sulla dichiarazione ex art. 36 bis, 36 ter, 54 bis. Qui non si tratta di aprire un contraddittorio con il contribuente perché non ricorre alcun caso di di incertezza nell'adempimento della obbligazione tributaria e la iscrizione a ruolo si fonda esclusivamente del riscontrato mancato versamento del tributo nel termine sul quale non è materia di discussione né di interpretazione. (Cass. sent. 7329 del 11.05.2012).

Orbene ed in conclusione, ribadito il corretto procedimento notificatorio della cartella e la sua fondatezza nel merito, va confermata la legittimità della cartella impugnata.

L'appello del contribuente deve essere respinto con la conferma della sentenza impugnata. Nulla per le spese stante la mancata costituzione in giudizio dell'ente.

P.Q.M.

respinge l'appello del contribuente.

NULLA PER LE SPESE.

Roma 15.11.2012

IL PRESIDENTE RELATORE ESTENSORE

Spartaco Colitti